



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA



Piazza Martiri della Libertà' n.1 Cap 42013
Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356
Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E -mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

Prot.gen.n. 4357 del 06-03-2008

Atto n. 22

Cat.n.

U.T. 6163

AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ESTRATTIVA E SISTEMAZIONE AMBIENTALE

COPIA COMUNE

**Cava di ghiaia e sabbia
denominata "Cava Stalloni"
(Polo n.18 Zona di PAE n.1 - Loc. Salvaterra)**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n.49 del 12/04/2007 l'Amministrazione Comunale ha approvato, ai sensi degli artt.5-6 delle nta di P.A.E vigente, i Piani di Coordinamento Attuativo P.C.A di iniziativa privata del Polo n.18 e 20 di P.I.A.E della Provincia di Reggio Emilia - zona n.1 e 3 di P.A.E Comunale vig.) e relativo Atto di Accordo Quadro sui Poli n.18-19-20 di P.I.A.E. Il presente Atto di Accordo Quadro è stato stipulato in data 8/05/2007 presso il Notaio Dott.ssa Maura Manghi di Reggio Emilia con repertoriato n.75382 e raccolta n.9402. Durante il periodo della pubblicazione dei progetti dei P.C.A Poli n.18 e 20 non sono pervenute, a questa Amministrazione Comunale, osservazioni scritte;

Visto:

- il parere nr.202 reso in data 16.07.2007 dalla Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive della Provincia di Reggio Emilia in relazione al P.C.S. della cava "Stalloni" (zona n.1 di PAE vig.) nella parte in cui dispone: "*poiché il perimetro dell'area di cava coincide anche con proprietà di terzi, trova applicazione l'art.891 del Codice Civile (così come*



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà' n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E-mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

interpretato da diverse sentenze della Cassazione), in base al quale in tale contesto si deve osservare una distanza di rispetto uguale alla profondità dello scavo. Si chiede pertanto che nel progetto in esame venga valutata in modo appropriato tale circostanza, con particolare riferimento ai lati est e nord dell'area in oggetto, eventualmente integrando la documentazione amministrativa con l'atto di assenso dei proprietari confinanti o, in assenza di tale assenso, modificando gli atti progettuali per il rispetto della distanza prevista dal Codice Civile.....",

- l'articolo 891 del Codice Civile, ove si dispone: "(Distanze per canali e fossi). Chi vuole scavare fossi o canali presso il confine, se non dispongono in modo diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza eguale alla profondità del fosso o canale";

Ritenuto:

- che effettivamente la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato, in numerose decisioni, che "in tema di distanze di fossi e canali dal confine, la regola stabilita dall'art.891 cod. civ. è applicabile a qualsiasi escavazione effettuata in un fondo, a nulla rilevando che essa sia destinata o meno a ricevere acqua, purché provvista della caratteristiche del fosso o del canale e non meramente provvisoria; tale disciplina è perciò applicabile anche alle escavazioni fatte a scopo estrattivo senza che eventuali normative speciali predisposte a tutela di interessi generali possano interferire sulla posizione dei proprietari dei fondi confinanti che, nel rapporto privatistico di vicinato mantengono il diritto all'osservanza delle distanze legali negli scavi effettuati sul fondo vicino". (così Cass. Civ., Sez. II, 16.05.2006, n. 11387; id. 26.05.1999 n. 5144; esplicitamente su una cava di ghiaia Cass. 18.09.1979 n. 4796);
- che la applicazione della distanza solonica recepita dal codice civile determinerebbe una modifica degli atti progettuali contrastante con le previsioni fissate sia dal PAE che dal P.C.A. vigenti per il polo estrattivo in esame, essendo ivi fissato un franco di rispetto di metri 5 (cinque) dal confine con le altrui proprietà;
- che la applicazione di detta distanza comporterebbe di conseguenza, una notevole diminuzione della potenzialità estrattive del polo individuate dai richiamati strumenti di pianificazione, con una sostanziale incidenza sul dimensionamento dei piani e sulla loro idoneità a soddisfare le esigenze estrattive prefigurate all'atto della elaborazione della pianificazione;
- che sia possibile formulare le seguenti considerazioni, di natura interpretativa, al fine di verificare l'incidenza della vigente disciplina contenuta negli strumenti di pianificazione



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA



Piazza Martiri della Libertà' n.1 Cap 42013
Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356
Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E -mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

nonché l'incidenza delle cautele previste a livello progettuale, sia in relazione ai fronti di scavo sia in relazione ai profili delle scarpate di abbandono, sulla applicazione della disciplina normativa di fonte codicistica,

Considerato:

- che la disposizione contenuta nell'articolo 891 codice civile non impone in ogni caso che la distanza dal confine sia eguale alla profondità del "fosso o del canale", ma prevede che detto parametro abbia carattere residuale, operando nel solo caso in cui "non dispongano in modo diverso i regolamenti locali";
- che la disposizione normativa da ultimo richiamata, non contenendo alcuna indicazione in ordine al contenuto delle "diverse disposizioni" dei regolamenti locali, lascia a questi la facoltà sia di disporre diversi criteri di determinazione della distanza, sia di sostituire o integrare il criterio della distanza con l'imposizione di speciali precauzioni dirette ad offrire equipollenti (o maggiori) garanzie di sicurezza per i fondi finitimi rispetto alla applicazione del criterio della distanza;
- che la disposizione del codice civile in esame, nel rinviare ai "regolamenti locali" per la determinazione delle diverse disposizioni di cautela, utilizza locuzione identica a quella utilizzata, ad esempio, dall'articolo 873 c.c. in materia di distanze tra le costruzioni, dall'articolo 889 c.c. in tema di distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi, dall'articolo 893 c.c. in tema di distanze per gli alberi;
- che la univoca giurisprudenza riconosce natura di "regolamento locale" agli strumenti di pianificazione generali e attuativi (P.R.G e PUA), considerandoli fonte integrativa del codice civile in materia di distanze (si vedano, ex plurimis, Cass. civ., sez. II, 17.3.2006 n. 6058; id. 10.1.2006 n. 145; id. 7.7.2005 n. 14261; id. 2.7.2004 n. 12127; id. 26.2.2001 n. 2765; id. 2.10.2000 n. 13007; id. 30.10.1998 n. 10850);
- che il Piano delle Attività Estrattive PAE è pacificamente qualificabile come strumento di pianificazione generale a livello Comunale (cfr. art. 4 comma 1 della l.r. 17/91), costituendo la sua approvazione variante specifica del Piano Regolatore Generale (articolo 7 comma 1 della l.r. n.17/91 smi);
- che, ai sensi dell'articolo 7 comma 2 lettera c) della l.r. 17/91 smi al PAE è demandato, tra il resto, di individuare "le modalità di coltivazione delle cave e di sistemazione finale delle stesse anche con riguardo a quelle abbandonate";



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà' n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E-mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

- che, conseguentemente, le "modalità di coltivazione delle cave e di sistemazione finale delle stesse" individuate dal PAE costituiscono ad ogni effetto disposizione contenuta in un regolamento locale;
- che il PAE del Comune di Casalgrande al titolo 5 "Disciplina gestionale dell'Attività estrattiva", articolo 17 "Prescrizioni di carattere generale", capoverso 17.e) dispone, sotto la rubrica "distanze di rispetto": "1. Nelle diverse fasi di escavazione si applicano le distanze previste dall'art. 104 del D.P.R. n. 128/1959, con le seguenti ulteriori precisazioni ed estensioni cautelative.....dai confini di proprietà (cave di ghiaia e sabbia): $D = m 15....$ 6. In sede di elaborazione dei Piani di Coordinamento Attuativo (P.C.A.) dei Poli di P.I.A.E. n. 18, 19 e 20, potranno essere indicate ulteriori prescrizioni cautelative relativamente all'ampiezza delle fasce di rispetto";
- che il PAE, sempre al titolo 5, detta ulteriori disposizioni di dettaglio a fini di tutela dai franamenti e dalle infiltrazioni di acque nei fondi vicini, tra le quali quelle poste ai capoversi 17. m (fossati di guardia al perimetro di cava), 18.a (limiti di profondità delle escavazioni) e 18.e (geometria dei profili di escavazione e di abbandono);
- che il complesso delle disposizioni di fonte regolamentare locale sopra richiamate, contenenti prescrizioni in ordine alle distanze della escavazione dal confine nonché in ordine alle precauzioni da osservare nella escavazione, deve pertanto ritenersi integri la fattispecie della "diversa disposizione da parte di regolamenti locali" di cui all'articolo 891 codice civile, fattispecie che esclude l'applicabilità della distanza solonica (pari alla profondità dello scavo) da osservarsi dal confine;

Considerato altresì:

- che la decisione Cass., sez. II, 10.04.2000 n.4488, rifacendosi alla ratio della norma di cui all'art. 891 c.c. e al suo carattere non assoluto, ha statuito: "quanto poi alla fossa scavata da x in corrispondenza di tali luci (poste ad un livello più basso del piano di campagna), per consentire che attraverso le stesse potesse avvenire il ricambio dell'aria nell'autorimessa, non merita censura la statuizione della Corte di Appello che, pur riconoscendo che la stessa trovasi ad una distanza dal fondo di y inferiore a quella legale, stabilita dall'art. 891 c.c., ha consentito il mantenimento della fossa stessa, purché coperta da una adeguata grata metallica, ritenendo - con proprio apprezzamento di merito - tale misura idonea ad escludere ogni pericolo di danno a persone o cose, nonché ogni pregiudizio di natura estetica. Occorre infatti ricordare che la norma di cui all'art. 891 citato è ispirata all'esigenza di scongiurare il pericolo di franamento nei confronti del fondo del vicino per



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA



Piazza Martiri della Libertà' n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E -mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

cui, non prevedendo una presunzione assoluta di danno (vedi Cass., Sez. II, 19 giugno 1995, n. 6928), consente l'adozione di misure alternative, che nella specie la Corte di merito ha ravvisato nella applicazione di una grata metallica di copertura";

- che, pertanto, ferme restando le considerazioni sopra viste in ordine alla vigenza di disposizione regolamentare locale e alla sua prevalenza sulla residuale previsione della distanza solonica, la giurisprudenza ammette la possibilità di prevedere idonee misure alternative rispetto al criterio della distanza per scongiurare il rischio di franamento o comunque di danni alla proprietà finitima;
- che i richiedenti hanno prodotto nel procedimento, relazione a firma del dr. geol. Domenico Barani e del Prof.Ing. Amos Paretini avente ad oggetto "considerazioni di carattere geolitologico e geotecnico dell'area estrattiva del Comune di Casalgrande in sponda sinistra del fiume secchia e valutazione delle condizioni di stabilità delle scarpate di abbandono previste nei piani di coltivazione delle singole cave", relazione ove si legge tra il resto: "il profilo di queste scarpate di abbandono, fissato dalle NTA del PAE vigente con pendenza non superiore al rapporto 2/3 (33° sull'orizzonte) interrotta dalle citate banche suborizzontali ogni 5 m di quota, l'elevato fattore di sicurezza che in ogni caso loro compete, la prudenza adottata nell'assunzione dei parametri geomeccanici più significativi introdotti nel calcolo, le misure prudenziali adottate nei confronti delle acque piovane di ruscellamento, la non interazione delle scarpate con le acque di falda soggiacenti al piano di campagna di oltre 30 m, sono tutti elementi che portano ad escludere la possibilità di danno per franamento ai terreni confinanti con le aree di cava.";
- che, conseguentemente, deve ritenersi anche sotto questo profilo che le prescrizioni imposte alla escavazione costituiscono idonea misura alternativa al rispetto della distanza solonica, in ossequio alle statuizioni della giurisprudenza sopra richiamata;

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti normativi e fattuali per escludere, pur in assenza di dichiarazioni di assenso dei proprietari confinanti, la necessità di modificare gli atti progettuali in relazione al rispetto della distanza solonica, essendo i medesimi atti progettuali, nella loro attuale configurazione, rispettosi delle diverse previsioni dei regolamenti locali e prefigurando gli stessi e dei contenuti dei PCA Poli n.18 e 20, in ogni caso idonee cautele atte ad evitare il pericolo di franamento dei terreni dei fondi finitimi, in ossequio alle statuizioni di Cass. 4488/2000 e 6928/1995;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E -mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

Visto:

- la domanda di autorizzazione all'attività estrattiva presentata in data 10/05/2007 prot.gen.n.8510 e successivamente integrata dalla Ditta Calcestruzzi Corradini SpA, rappresentata dalla Sig.ra Corradini Ella nella sua qualità di Presidente della Ditta con Codice Fiscale 00674130356 e sede legale in Salvaterra di Casalgrande (RE) Via XXV Aprile n.70 - come risulta da regolare certificato della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia Prot.n.27423485 rilasciato in data 23/01/2007, esercente dell'attività estrattiva;
- il progetto presentato (redatto dal Prof.Ing. Amos Paretini Via del Guercino n.5 Casalecchio di Reno - Bologna) a corredo della domanda di cui sopra per la coltivazione della cava di ghiaia e sabbia denominata "Cava Stalloni", sita in frazione di Salvaterra, censita al nuovo catasto terreni del Comune di Casalgrande in parte al Foglio n.3 mappali n. 91-93-116p-117 ed in parte al Foglio n.7 mappali n. 11-12p-13-14p di complessivi mq 53.637;

Richiamata:

- la deliberazione di Giunta Comunale n.174 del 6/12/2007 con la quale è stata approvata la procedura di verifica di Screening ai sensi della LR. n.9/1999 smi;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.14 del 24/01/2008 con la quale è stata approvata la proposta di convenzione relativa alla coltivazione della cava di cui alla presente autorizzazione;
- l'autorizzazione paesaggistica n.21 del 5/03/2008, rilasciata ai sensi dell'art.159 del D.Lgs. n.42/2004 smi, relativa agli interventi inerenti al Progetto di Coltivazione e sistemazione ambientale della cava di ghiaia e sabbia denominata "Cava Stalloni" (località Salvaterra);

Richiamata la convenzione stipulata in data 27/02/2008 Rep.n.8908 tra il Comune di Casalgrande e la ditta Calcestruzzi Corradini SpA regolamentante l'attività estrattiva della cava di ghiaia e sabbia denominata "Cava Stalloni" (località Salvaterra) oggetto della presente autorizzazione;

Richiamato:

- il parere favorevole espresso nella seduta del 16/07/2007 con proprio atto n.202 dalla competente Commissione Tecnica Infraregionale Attività Estrattive C.T.I.A.E in merito all'esame del progetto di cui all'oggetto (ai sensi dell'art.14 della LR. n.17/91 s.m.i);



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA



Piazza Martiri della Libertà' n.1 Cap 42013
Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356
Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E -mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

- il parere espresso in data 12/11/2007, pervenuto in data 15/12/07 prot.n.20977 dall'Avvocato Paolo Coli di Reggio Emilia in merito al rispetto delle distanze di cui all'articolo 891 del codice civile;
- l'atto unilaterale d'obbligo presentato il 5/12/2007 a firma della Sig.ra Corradini Ella nella sua qualità di Presidente della Calcestruzzi Corradini SpA con sede in Via XXV Aprile n.70 a S.Donnino di Casalgrande RE;
- il parere favorevole espresso dall'A.R.P.A in data 27/08/2007 prot.n.PGRE/07/10537 in merito alla valutazione procedura verifica di screening del progetto di coltivazione e sistemazione P.C.S. Cava "Stalloni";
- il parere favorevole espresso dall'A.U.S.L in data 25/08/2007 prot.n.83247 in merito alla valutazione procedura verifica di screening del progetto di coltivazione e sistemazione P.C.S. Cava "Stalloni";
- il parere favorevole espresso dall'A.R.P.A in data 24/08/2007 prot.n.PGRE/07/9152 in merito alla previsione di impatto acustico del progetto di coltivazione e sistemazione P.C.S. Cava "Stalloni";
- il parere favorevole con prescrizioni espresso dall'A.R.P.A in data 14/01/2008 prot.n.PGRE/08/415 in merito alla valutazione del progetto P.C.S. Cava Stalloni;
- il parere favorevole con prescrizioni espresso dall'A.U.S.L in data 14/01/2008 prot.n.4860/9112 in merito alla valutazione del progetto P.C.S. Cava Stalloni;
- il "Nulla-osta acustico (con prescrizioni)" rilasciato il 2/11/2007 prot.gen.n.18568, ai sensi dell'art.8 comma 4 della Legge n.447/95 s.m.i., relativamente alle opere e interventi inerenti al progetto di coltivazione e sistemazione P.C.S della cava di ghiaia e sabbia denominata "Stalloni" (interna al Polo n.18 di P.I.A.E - zona n.1 di P.A.E vigente, sita in località Salvaterra di Casalgrande);
- il parere favorevole espresso dal Tecnico Istruttore e Responsabile del Procedimento Geom. Riccardo Medici in merito:
 - all'istruttoria del progetto di coltivazione e sistemazione ambientale della cava denominata "Cava Stalloni" in Località Salvaterra;
 - alla valutazione di Impatto Ambientale (procedura di verifica di screening artt.3-9 L.R. n.9/99 s.m.i.) della cava denominata "Cava Stalloni" in Località Salvaterra;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Liberta' n.1 Cap 42013
Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356
Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E -mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

Constatato che:

- la cava in oggetto rientra nella zonizzazione del P.A.E. vigente del Comune di Casalgrande, e che l'area sulla quale la Ditta intende svolgere l'attività estrattiva è classificata come "Zona di espansione destinata all'insediamento di nuove attività estrattive (ZE6 – art. 16.2 nta di P.A.E. vigente)";
- il volume complessivo di materiale estraibile (con escavazione a -15,00mt dal p.c.) nell'area della Cava Stalloni, come si evince dagli atti del piano di coltivazione/sistemazione presentato, risulta pari a:
 - mc.279.351,00 su una superficie di mq 30.439 (in assenza di deroghe alle fasce di rispetto dalla cabaletta e dall'oleodotto dell'aeronautica Militare);
 - mc.448.726,00 su una superficie di mq 44.608 (con normali deroghe alle distanze di scavo dalle strutture precedentemente citate);
 - mc.565.104,00 su una superficie di mq 55.723 (con normali deroghe alle distanze di rispetto dalla cabaletta, ma con spostamento dall'oleodotto dell'aeronautica Militare);
- il progetto di coltivazione individua nella cava Stalloni n.5 lotti;
- la destinazione finale dell'area sarà quella di una "zona di riqualificazione e ricostruzione ambientale secondo finalità naturalistiche", ovvero ambiti destinati alla ricostruzione di tipologie ambientali potenziali dell'orizzonte planiziale padano con morfologia finale ribassata;

Considerato che:

- gli atti tecnici risultano completi e redatti secondo quanto disposto dall'art.13 della LR. n.17/1991 smi;
- l'esercente risulta essere in possesso dei requisiti imprenditoriali, tecnici e organizzativi necessari all'esercizio dell'attività estrattiva, secondo quanto previsto dalla LR. n.17/1991 smi;
- l'attività estrattiva in oggetto risulta coerente con le previsioni e le prescrizioni del vigente Piano comunale delle Attività Estrattive (P.A.E.);

Visto:

- la Legge del 17.08.1942 n.1150 e smi;
- la Legge del 7.08.1990 n.241 e smi;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA



Piazza Martiri della Libertà' n.1 Cap 42013
Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356
Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E -mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

- il D.P.C.M. del 12.12.2005;
- il DM del 14/09/2005 e Deliberazione Giunta Regionale n.1677/2005;
- il D.Lgs del 18.08.2000 n.267 e smi;
- il D.Lgs del 22.01.2004 n.42 e smi;
- il D.Lgs del 16/03/2006 n.152 e smi
- il D.P.R. del 24.07.1977 n. 616 e smi;
- la LR. del 18.07.1991 n.17 e smi;
- la LR. del 21.04.1999 n.3 e smi;
- la LR. del 24/03/2000 n.20 e smi;
- la LR. del 25.11.2002 n.31 e smi;
- il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale PTPR approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 1338 del 28/01/1993;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP della Provincia di Reggio Emilia approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.769 del 25.05.1999 nel testo vigente;
- il Piano Infraregionale dell'Attività Estrattive PIAE della Provincia di Reggio Emilia approvato il 26/04/2004 con atto della Giunta Provinciale n.53;
- il Piano Regolatore Generale P.R.G. comunale vigente ed il Piano comunale delle Attività Estrattive PAE comunale vigente;
- la circolare regionale n.17752 del 16/10/1985 avente per oggetto "Attuazione della Legge 8 Agosto 1985 n.431";
- il decreto del Sindaco n.18 del 28/12/2007 di nomina dell'Arch. Giuliano Barbieri quale Responsabile del 2° Settore "URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA" del Comune di Casalgrande per l'anno 2008;

RILASCIA AUTORIZZAZIONE

Ai sensi dell'art.11 della Legge Regionale n.17/1991 smi, alla Ditta CALCESTRUZZI CORRADINI SpA con Codice Fiscale 00674130356 e sede legale in Salvaterra di Casalgrande (RE) Via XXV Aprile n.70 - come risulta da regolare certificato della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia n.27423485 rilasciato in data 23/01/2007, per l'esercizio della attività estrattiva alla coltivazione e sistemazione della cava di ghiaia e sabbia denominata "Stalloni", sita in



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Liberta' n.1 Cap 42013
Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356
Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E -mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

frazione di Salvaterra, in conformità al progetto allegato e alle condizioni tutte, nessuna esclusa, della convenzione stipulata in data 27/02/2008 Rep.n.8908, e più sopra richiamata che diviene parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione.

L'Autorizzazione all'attività estrattiva e sistemazione ambientale è rilasciata in riferimento ai contenuti presenti nella convenzione attuativa (sottoscritta il 27/02/2008 Rep.n.8908), nel piano di coltivazione-sistemazione e alle ulteriori condizioni:

- 1) Fatti salvi e riservati i diritti e gli interessi di terzi verso i quali il titolare dell'autorizzazione assume ogni responsabilità rimanendo obbligato a tenere indenne e sollevato il Comune da ogni azione, molestia o spesa che potesse in qualsiasi tempo e modo, e per qualsiasi ragione, essere cagionata dall'autorizzazione stessa;
- 2) L'autorizzazione alla coltivazione, rilasciata all'esercente l'attività estrattiva, è personale e non può essere ceduta a terzi, pena la revoca dell'autorizzazione stessa;
- 3) L'esercizio dell'attività estrattiva dovrà avvenire nel pieno rispetto della LR. n.17 del 18 Luglio 1991, modificata e integrata dalle leggi regionali n.42 del 23 Novembre 1992, n.23 del 13 Maggio 1993, n.45 del 20 Dicembre 1992, n.6 del 30 Gennaio 1995;
- 4) L'inizio e l'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicato, a cura dell'esercente la cava, all'Amministrazione Comunale tramite lettera raccomandata. La comunicazione di inizio lavori dovrà anche contenere le nomine e le firme per accettazione del direttore dei lavori e del sorvegliante la cava;
- 5) La coltivazione della cava dovrà avvenire secondo i lotti annuali programmati nel progetto di intervento; da detti lotti si potrà anche debordare ma per motivate esigenze produttive e per specifiche necessità del ciclo operativo di cava; prima di iniziare un nuovo lotto, l'esercente dovrà darne preventiva comunicazione scritta al Comune;
- 6) Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione della cava, o di un nuovo lotto annuale d'intervento, l'esercente dovrà provvedere agli adempimenti ed obblighi derivanti dalla convenzione stipulata in data 27/02/2008 Rep.n.8908 e più sopra richiamata;
- 7) La presente autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio su quanto ha attinenza alla statica delle opere: s'intende che al riguardo sono esclusivamente responsabili il proprietario, il progettista, il direttore dei lavori, il sorvegliante e l'esecutore delle opere stesse, secondo le vigenti disposizioni di legge;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA



Piazza Martiri della Libertà' n.1 Cap 42013
Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356
Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E-mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

- 8) Il titolare dell'autorizzazione, il direttore dei lavori, il sorvegliante e l'esecutore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che sono fissate nella presente autorizzazione;
- 9) Qualora siano eseguite opere in contrasto con la presente autorizzazione non rispondenti al Piano per le Attività Estrattive (P.A.E.) vigente, il Comune può disporre la sospensione ed il ripristino dei luoghi, fermo restando le sanzioni di cui all'art.22 della LR. n.42 del 23/11/1992 ed altre vigenti in materia;
- 10) I lavori dovranno essere iniziati entro mesi 8 (otto mesi) a partire dalla data della presente autorizzazione e terminati entro il termine temporale previsto dal piano di coltivazione e dal progetto di recupero ambientale, secondo quanto precisato dalla convenzione stipulata in data 27/02/2008 Rep.n.8908. Ai sensi dell'art.15 della L.R. n.17/91 smi e delle Norme Tecniche del P.A.E. comunale vigente, la presente autorizzazione ha una durata massima di 5 anni (più eventuale anno di proroga) ricomprende, nel medesimo periodo, la fase di attività estrattiva e la fase di sistemazione finale, a partire dalla data di notifica alla Ditta della relativa autorizzazione. Il materiale estraibile è costituito da ghiaie e sabbie alluvionali; il volume massimo di ghiaia estraibile corrisponde a:
- mc.279.351,00 su una superficie di mq 30.439 (in assenza di deroghe alle fasce di rispetto dalla cabaletta e dall'oleodotto dell'aeronautica Militare);
 - mc.448.726,00 su una superficie di mq 44.608 (con normali deroghe alle distanze di scavo dalle strutture precedentemente citate);
 - mc.565.104,00 su una superficie di mq 55.723 (con normali deroghe alle distanze di rispetto dalla cabaletta, ma con spostamento dall'oleodotto dell'aeronautica Militare);
- così come indicato dagli atti di progetto, compatibili con quanto previsto dal vigente P.A.E. in termini volumetrici per l'area in questione. Le modalità di escavazione sono definite dall'art.9 delle nta di P.C.A. Polo n.18 di P.I.A.E e dal P.C.S. relativo alla Cava Stalloni;
- 11) Il progetto di coltivazione individua nella cava Stalloni n.5 lotti. la destinazione finale dell'area sarà quella di una "zona di riqualificazione e ricostruzione ambientale secondo finalità naturalistiche", ovvero ambiti destinati alla ricostruzione di tipologie ambientali potenziali dell'orizzonte planiziale padano con morfologia finale ribassata;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà' n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E -mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

- 12) La presente autorizzazione e una copia dei disegni approvati devono essere conservati in cantiere a disposizione del personale di vigilanza e della pubblica autorità;
- 13) Qualsiasi variazione al presente progetto è subordinata alla autorizzazione di una variante al piano di coltivazione e al progetto di recupero ambientale, da parte del Comune previo parere della competente Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive C.T.I.A.E. della Provincia di Reggio Emilia;
- 14) La Ditta nell'ambito della propria attività estrattiva e sistemazione ambientale dovrà attenersi alle "condizioni/prescrizioni" citate:
- nel parere espresso dall'A.R.P.A in data 27/08/2007 prot.n.PGRE/07/10537 in merito alla valutazione procedura verifica di screening del progetto di coltivazione e sistemazione P.C.S. Cava "Stalloni";
 - nel parere espresso dall'A.U.S.L in data 25/08/2007 prot.n.83247 in merito alla valutazione procedura verifica di screening del progetto di coltivazione e sistemazione P.C.S. Cava "Stalloni";
 - nel parere espresso dall'A.R.P.A in data 24/08/2007 prot.n.PGRE/07/9152 in merito alla previsione di impatto acustico del progetto di coltivazione e sistemazione P.C.S. Cava "Stalloni";
 - nel parere espresso dall'A.R.P.A in data 14/01/2008 prot.n.PGRE/08/415 in merito alla valutazione del progetto P.C.S. Cava Stalloni;
 - nel parere espresso dall'A.U.S.L in data 14/01/2008 prot.n.4860/9112 in merito alla valutazione del progetto P.C.S. Cava Stalloni;
 - nel "Nulla-osta acustico" rilasciato il 2/11/2007 prot.gen.n.18568, ai sensi dell'art.8 comma 4 della Legge n.447/95 s.m.i., relativamente alle opere e interventi inerenti al progetto di coltivazione e sistemazione P.C.S della cava di ghiaia e sabbia denominata "Stalloni" (interna al Polo n.18 di P.I.A.E - zona n.1 di P.A.E vigente, sita in località Salvaterra di Casalgrande);
- 15) La Ditta dovrà presentare entro 10 mesi (dieci mesi) dall'approvazione della variante generale al P.A.E vigente (adeguamento alle previsioni di P.I.A.E. della Provincia di Reggio Emilia, approvato il 26/04/2004 con deliberazione di Consiglio Provinciale n.53) la variante ai progetti di P.C.A vigente, relativi ai Poli n.18-19-20, in adeguamento ai contenuti di P.A.E vigente e P.I.A.E vigente. Tale inadempienza comporterà la



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà' n.1 Cap 42013
Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356
Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E-mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

"sospensione immediata" della presente Autorizzazione all'attività estrattiva della cava in oggetto;

- 16) Distanze di rispetto: in fase di estrazione gli sbancamenti, oltre attenersi a quanto stabilito dall'art.104 del D.P.R. 9 Aprile 1959 n.128, dovranno rispettare anche le ulteriori distanze di cui all'art.17 punto "e" delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.E. vigente. Eventuali deroghe alle distanze di cui all'art.104 del D.P.R. 9 Aprile 1959 n.128 sono subordinate al preventivo rilascio dello specifico decreto Provinciale di deroga;
- 17) Durante lo svolgimento dell'attività estrattiva dovranno essere rigorosamente osservate le prescrizioni di cui all'art.17 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.E.;
- 18) L'area di cava dovrà essere recintata con idonea rete metallica dell'altezza di 1,80 m., l'accesso alla cava dovrà essere provvisto di idoneo cancello. A perimetro della cava dovranno essere collocati appositi cartelli monitori, fra loro posizionati a distanza tale da risultare intervisibili. Ulteriori indicazioni sull'esercizio dell'attività estrattiva sono presenti nei contenuti della convenzione attuativa sottoscritta il 27/02/2008 Rep.n.8908;
- 19) Per il ritombamento parziale o totale delle aree di cava esaurite dovranno essere impiegati i materiali previsti dal presente "progetto di sistemazione", in conformità alle disposizioni dell'art.19 delle Norme di Attuazione del P.A.E. comunale vigente al momento della richiesta dell'autorizzazione di cui sopra;
- 20) Fanno parte della presente autorizzazione i sottoelencati elaborati di progetto presentati il 10/05/2007 prot.gen.n.8510 e successivamente integrati in data 5/12/2007 prot.gen.n.20406, fra amministrativi e tecnici, sono così costituiti:

Piano di coltivazione e sistemazione P.C.S. della Cava di ghiaia e sabbia denominata

"Cava Stalloni" (località Salvaterra):

- Vol.A - Relazione introduttiva;
- Vol.B.1 - Relazione sullo stato attuale del sito (Inquadramento climatico, ambiente fisico, idrologia);
- Vol.B.2 - Relazione sullo stato attuale del sito (Biologia, valori percettivi del paesaggio, beni ed emergenze storico-culturali, sistema infrastrutturale e insediativo);
- Vol.C - Relazione tecnica di progetto;
- Vol.D - Documentazione di screening;
- Vol.E - Documentazione amministrativa;
- Vol.F: relazione integrativa;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Liberta' n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E -mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

- Tav.A.1 - Corografia e viabilità di servizio alla cava, scala 1:10.000;
- Tav.A.2 - Piano particellare, scala 1:2.000;
- Tav.A.3 - Inquadramento pianificatorio, scala 1:10.000;
- Tav.B.1 - Geologia, geomorfologia e stratigrafia, scala 1:10.000;
- Tav.B.2 - Idrologia superficiale e sotterranea, scala 1:10.000;
- Tav.B.3 - Uso reale del suolo (rilievi di campagna effettuati nel maggio 2006), scala 1:2.000;
- Tav.B.4 - Biologia (ecosistemi), scala 1:5.000;
- Tav.B.5 - Intervisibilità e delimitazione bacino visuale, scala 1:5.000;
- Tav.B.6 - Beni culturali, storico-testimoniali e archeologici, scala 1:25.000;
- Tav.B.7 - Infrastrutturazione territoriale e tecnologica, scala 1:10.000;
- Tav.C.1 - Stato attuale (planimetrie) con rilievo plano-altimetrico del marzo 2005, scale varie;
- Tav.C.1 bis - Stato attuale (planimetrie) con rilievo plano-altimetrico, scale varie (Novembre 2007);
- Tav.C.1a - Stato attuale (sezioni), scala 1:1.000;
- Tav.C.2 - Piano di coltivazione in assenza di deroghe alle distanze di rispetto dalla canaletta e dall'oleodotto (planimetria), scala 1:1.000;
- Tav.C.2 bis - Piano di coltivazione in assenza di deroghe alle distanze di rispetto dalla cabaletta e dall'oleodotto - planimetria, scala 1:1.000 (Novembre 2007);
- Tav.C.2a - Piano di coltivazione in presenza di normali deroghe alle distanze di rispetto dalla canaletta e dall'oleodotto (planimetria), scala 1:1.000;
- Tav.C.2.b - Piano di coltivazione in presenza di normale deroga alla distanza di rispetto dalla canaletta ma con spostamento dell'oleodotto (planimetria), scala 1:1.000;
- Tav.C.3a - Piano di coltivazione in presenza di normali deroghe alle distanze di rispetto dalla canaletta e dall'oleodotto (sezioni), scale varie;
- Tav.C.3b - Piano di coltivazione in presenza di deroga alla distanza di rispetto dalla canaletta ma con spostamento dell'oleodotto (sezioni), scale varie;
- Tav.C.4a - Piano di sistemazione nel caso di normali deroghe alle distanze di rispetto dalla canaletta e dall'oleodotto (planimetria), scala 1:1.000;
- Tav.C.4b - Piano di sistemazione nel caso di normale deroga alla distanza di rispetto dalla canaletta ma con spostamento dell'oleodotto (planimetria), scala 1:1.000;
- Tav. C.5a - Piano di sistemazione nel caso di normali deroghe alle distanze di rispetto dalla canaletta e dall'oleodotto (sezioni), scale varie;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Piazza Martiri della Libertà' n.1 Cap 42013

Cod. Fisc. e P. IVA n.:00284720356

Tel.:0522 998511 Fax.:0522 841039

E-mail: urp@comune.casalgrande.re.it Sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

Per Accettazione:

Copia della presente Autorizzazione e degli elaborati del piano di coltivazione e sistemazione P.C.S. sono stati consegnati in data 07/03/2008

Per la Ditta CALCESTRUZZI CORRADINI SPA

Firma Riccardo Medici (Documento di riconoscimento: _____)

Tecnico Istruttore e Resp. Procedimento

(Geom. Riccardo Medici)

